

VIAGGI NOSTOP _VACANZA - INTEGRAZIONE CASA CON TE

INTEGRAZIONE CASA CON TE

Le seguenti garanzie e prestazioni sono ad integrazione della Polizza e sono valide solo se espressamente indicate nel modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.

ASSISTENZA - CASA CON TE

DEFINIZIONI SPECIALI

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto con destrezza: il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

OGGETTO E OPERATIVITÀ

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, sono fornite fino a 1 volta per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza ed entro le 24 dalla scadenza della stessa.

PRESTAZIONI

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali. La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimali:

Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

Esclusioni:

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura vetri esterni.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

Massimali:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro.

Esclusioni:

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

IMPRESA DI PULIZIA

Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile nella garanzia Incendio e Furto, l'abitazione dell'Assicurato necessiti di pulizia straordinaria. La Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

Massimali:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia fino alla concorrenza massima di Euro 150,00.

TRASLOCO

Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile nella garanzia Incendio e Furto, l'abitazione dell'assicurato fosse inagibile per un periodo minimo di 30 gg.

La Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco del mobilio dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.

Massimali:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00.

Esclusioni:

Sono esclusi traslochi effettuati oltre i 60 gg dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco.

SPESE D'ALBERGO

Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione dell'Assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento.

La Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell'Assicurato.

Massimali:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 250,00 complessive per sinistro e per famiglia.

Esclusioni:

Sono escluse le spese diverse da pernottamento e prima colazione.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Esclusioni:

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione o può comportare la perdita al diritto ai rimborsi ai sensi dell'art. 1915 C.C..

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

DURATA DELLE PRESTAZIONI

Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Polizza.

ASSICURAZIONE INCENDIO CASA CON TE

DEFINIZIONI SPECIALI

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e categoria, rari o curiosi.

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer, anche portatili, e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di migliorata ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, sopralchi, impianti in genere, fissi e non, anche se al servizio del fabbricato), tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature.

VIAGGI NOSTOP _VACANZA - INTEGRAZIONE CASA CON TE

ture (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione.

Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione. Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: si intende, per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte, e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto fiscali e montaggio.


OGGETTO E OPERATIVITÀ

Le garanzie della presente Polizza sono dovute per l'abitazione indicata in Polizza quando l'Assicurato si trova in viaggio.

La garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

EUROP ASSISTANCE SI OBBLIGA A INDENNIZZARE I DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI:

	OGGETTO	QUANTO
1. INCENDIO	<p>DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incendio; fulmine; esplosione; scoppio; implosione; - caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi; - onda sonora provocata da aeromobili e simili; - caduta di meteoriti e di altri corpi celesti; - urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua; - sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi; - fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini; - caduta di ascensori e montacarichi; - guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato; - eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio); - eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non). 	<ul style="list-style-type: none"> - MASSIMALE fino a Euro 10.000,00 per sinistro e per il periodo di validità della polizza. - LIMITI DI INDENNIZZO Della somma assicurata per il CONTENUTO, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di: a. del 50% per preziosi e valori (Euro 800,00 per il denaro) ovunque rimosti. Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese; b. del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di Euro 1.000,00.
2. DANNI D'ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> - ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini. 	<p>fino a Euro 10.000,00 per sinistro e per il periodo di validità della polizza.</p>
3. CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI	<ul style="list-style-type: none"> - Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. 	<p>fino a Euro 1.000,00 per sinistro e per anno.</p>
4. FENOMENO ELETTRICO	<ul style="list-style-type: none"> - ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggiano gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelevisive trasmettenti e i personal computers ad uso domestico. 	<p>fino a Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p>

**VIAGGI NOSTOP _VACANZA - INTEGRAZIONE CASA CON TE**

5. SOVRACCARICO NEVE	- ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati: a) da valanghe e slavine; b) a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto; c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.	fino a Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
6. GELO	- ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo. Sono esclusi i danni: va fuoriuscita d'acqua da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate; - ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.	fino a Euro 10.000,00 per sinistro e per il periodo di validità della polizza.
7. MERCI IN REFRIGERAZIONE	- alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero purchè conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile.	fino a Euro 2.500,00 per sinistro e per il periodo di validità della polizza.
8. SPESE	a) spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale;	limite di Euro 2.500,00 per sinistro.
	b) spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia;	limite di Euro 1.500,00 per sinistro.
	c) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico;	fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato
	d) spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili;	fino a Euro 50,00 giornaliero per persona con il massimo annuo di Euro 1.500,00 per nucleo.
	e) pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno;	Euro 1.500,00 per anno assicurativo.
	f) spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso;	fino a Euro 1.500,00 per sinistro.

FRANCHIGIA

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'assicurato.

COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

BUONA FEDE

A parziale deroga dell'articolo "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante del rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali

omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani,

compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici.

Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un



VIAGGI NOSTOP _VACANZA - INTEGRAZIONE CASA CON TE

decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;

- materiali combustibili impiegati per l'impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per i fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata:

- a "primo rischio assoluto" per quanto riguarda la partita contenuto.

L'assicurazione è inoltre prestata a "valore a nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale". Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

Esclusioni:

Sono esclusi i danni causati da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.

Le garanzie non sono altresì operanti per i seguenti danni:

- causati da gelo (salvo quanto previsto al punto 6. "Gelo"), umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
- di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto al punto 7. "Merci in Refrigerazione");
- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'e-

vento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:

- usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.904.567, oppure al n. 02.58.24.53.49, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
- in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente; precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- preparare un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'Assicurato dovrà effettuare, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa, una denuncia - accedendo al portale <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure inviare tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance - piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri - o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è appoggiata la Polizza.

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

DURATA DELLE PRESTAZIONI

Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Polizza.

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi dell'Assicurato";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo,

VIAGGI NOSTOP _VACANZA - INTEGRAZIONE CASA CON TE

errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti;
- per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance.

Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro come in precedenza specificato.

Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effet-

to della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; - il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato al Contraente oppure all'Assicurato con il consenso del Contraente stesso.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato/Contraente ha facoltà di richiedere il pagamento diretto dell'indennizzo tramite ripristino del danno.

L'ufficio liquidazione sinistri, valutata la documentazione in suo possesso potrà autorizzare o meno tale modalità di pagamento.

In caso di autorizzazione, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto. Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell'Assicurato/Contraente.

PAGAMENTO DIRETTO DELL'INDENNIZZO

Qualora l'ufficio liquidazione sinistri, valutata la documentazione in suo possesso, proponga all'Assicurato/Contraente il pagamento diretto dell'indennizzo tramite ripristino del danno, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.

Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell'Assicurato/Contraente.

ASSICURAZIONE FURTO

DEFINIZIONI SPECIALI

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e categoria, rari o curiosi.

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer, anche portatili, e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di migliorioria ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esempli-

ficativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, sopralci, impianti in genere, fissi e non, anche se al servizio del fabbricato), tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione. Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi famigliari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.

Estorsione: costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa, mediante violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ai sensi dell'art. 629 del c.p.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia ai sensi dell'art. 628 del c.p.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato

Titoli di credito: i titoli di stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.


Valore a nuovo o di rimpiazzo: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte, e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto fiscali e montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

OGGETTO E OPERATIVITÀ

Le garanzie della presente Polizza sono dovute per l'abitazione indicata in Polizza quando l'Assicurato si trova in viaggio.

La garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

**VIAGGI NOSTOP _VACANZA - INTEGRAZIONE CASA CON TE****EUROP ASSISTANCE SI OBBLIGA A INDENNIZZARE L'ASSICURATO PER DANNI MATERIALI E DIRETTI PER LA PERDITA DEL CONTENUTO, POSTO NEI LOCALI DELL'ABITAZIONE E RELATIVE DIPENDENZE, IN RELAZIONE A FURTO COMMESSO DOPO CHE I LADRI SI SONO INTRODOTTI NEL FABBRICATO:**

	OGGETTO	QUANTO
1. FURTO	a. con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'articolo "Operatività dell'Assicurazione" della presente sezione, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;	MASSIMALI fino a Euro 5.000,00 per sinistro e per periodo di validità della polizza. LIMITI DI INDENNIZZO Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più: a. del 40% della somma assicurata per preziosi e valori, ovunque riposti. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese; b. del 10% della somma assicurata per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine box ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi veicoli a motore, oggetti pregiati, preziosi e valori con il massimo di Euro 250,00 per singolo oggetto; d. del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 500,00 per il denaro.
	b. con uso di chiavi false;	
	c. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro. L'Assicurazione vale sino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia;	
	d. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;	
	e. in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;	
2. GUASTI	a. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati: - ai beni assicurati; - per atti vandalici ai beni assicurati con il massimo del 10% della somma assicurata; - ai locali che contengono i beni assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti);	sino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per periodo di validità della polizza.

AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% con il massimo di Euro 750,00 per sinistro e per periodo di validità della polizza di quello liquidabile a termini di polizza, per:

- 1) il rifacimento dei documenti di famiglia;
- 2) le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati;
- 3) le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il blocco, da uso fraudolento di Carte di Credito, escluso il prelievo automatico e funzioni pos, sottratte al titolare in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

SISTEMI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nel-

l'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;

- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata;

Europ Assistance corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

BUONA FEDE

A parziale deroga dell'articolo "DICHIAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO",

l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per i fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" ed in base al "Valore a Nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimenta-



VIAGGI NOSTOP _VACANZA - INTEGRAZIONE CASA CON TE

ti a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a. i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b. i danni di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- c. i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d. i danni agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non coabitanti;
- e. per i beni indicati al precedente b) dell'Articolo Limiti di Indennizzo" della presente sezione, la sospensione della Polizza decorre, invece, dalle ore 24 del ventesimo giorno;
- f. i danni ai beni indicati in polizza nella presente sezione che si verificano nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato;
- g. i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- h. i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al n.verde 800.904.567, oppure al n. 02.58.24.53.49, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

- c. sporgere denuncia scritta all'Autorità competente precisando le circostanze dell'evento e l'im-

porto approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker;

- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'Assicurato dovrà effettuare, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa, una denuncia - accedendo al portale <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it) oppure inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri - o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è appoggiata la Polizza.

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

DURATA DELLE PRESTAZIONI

Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Polizza.

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno

intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Salvo quanto previsto all'Articolo Aumento dell'indennizzo, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi dell'Assicurato";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.


I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- a. come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.



VIAGGI NOSTOP _VACANZA - INTEGRAZIONE CASA CON TE

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al 'momento del sinistro' come in precedenza specificato.

Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso

di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato al Contraente oppure all'Assicurato con il consenso del Contraente stesso.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato/Contraente ha facoltà di richiedere il pagamento diretto dell'indennizzo tramite ripristino del danno.

L'ufficio liquidazione sinistri, valutata la documentazione in suo possesso potrà autorizzare o meno tale modalità di pagamento.

In caso di autorizzazione, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.

Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell'Assicurato/Contraente.

PAGAMENTO DIRETTO DELL'INDENNIZZO

Qualora l'ufficio liquidazione sinistri, valutata la documentazione in suo possesso, proponga all'Assicurato/Contraente il pagamento diretto dell'indennizzo tramite ripristino del danno, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.

Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell'Assicurato/Contraente.